NUMERO 93 LUGLIO 2024

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo aderente all'A.N.F. Associazione Nazionale Forense



DIRITTO E AOVESCIO



NUMERO 93 LUGLIO 2024

- Rinnovarsi
 per rimanere
 sé stessi
 Stefania Baranca
- 4 II Direttivo di APF 2024-2026 tra continuità e rinnovamento

 Giulia Martini
- APF alla
 "Maratona Oratoria"
 sulla situazione
 delle carceri italiane
- Avvocati, l'incremento dei redditi è reale ma per nulla appagante
- ANF, un'associazione attenta ai problemi del presente con lo sguardo rivolto al futuro Giovanni Bertino
- Il nuovo processo di famiglia intervista alla dott.ssa Laura D'Urbino Sabrina Ghezzi

10 Stop agli eccessivi formalismi e valorizzazione del ruolo dell'avvocato

Cecilia Giubertoni

- 11 XXIX Festa d'Estate
 Anche quest'anno
 un grande successo
 Camilla Signore Veritti
- 16 Intelligenza Artificiale Quali opportunità per gli avvocati? Neugel Percassi
- 17 | Suite Bergamasque, Opus 74 | Claude Debussy
- 18 | Super Partes Amministrativo Giorgio Nespoli
- 19 | Super Partes Civile Giulia Martini

DIRITTO E ROVESCIO

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato al Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense Tribunale di Bergamo, via Borfuro, 11 - tel. e fax 035.243497

Direttore responsabile Dott. **Marco Offredi** Direttore editoriale Avv. **Pier Enzo Baruffi** Segretario di red<u>azione Avv. **Giulia Martini**</u>

Comitato di Redazione:
Avv. ROBERTA AMORUSO
Avv. STEFANIA BARANCA
Avv. GIOVANNI BERTINO
Avv. CARLO DOLCI
Avv. VALENTINA DOLCI
Avv. SIMONA MAZZOCCHI
Avv. PAOLO MONARI
Avv. GIORGIO NESPOLI
Avv. NEUGEL PERCASSI
Avv. FRANCESCA PIERANTONI
Avv. CAMILLA SIGNORE VERITTI

A.P.F.

Consiglio Direttivo

Avv. SERENA INVERNIZZI - Vice
Presidente
Avv. GIULIA MARTINI - Segretario
Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI Tecoriere
Avv. GIUSEPPE ARENA
Avv. PIER ENZO BARUFFI
Avv. GIOVANNI BERTINO
Avv. EVA CARMINATI
Avv. DANIELE ZUCCHINALI
Avv. ALESSIA PASINETTI - Portavoce
del Comitato Coordinatore della
Sezione Giovani

Avv. STEFANIA BARANCA - Presidente

Collegio dei Revisori dei Conti Avv. ROBERTA AMORUSO -Presidente Avv. VALENTINA DOLCI Avv. GABRIELE TERZI Collegio dei Probiviri Avv. ENNIO BUCCI - Presidente Avv. ANNALISA BOCCI Avv. GIULIO FUSTINONI

Consiglieri Nazionali A.N.F.
Avv. STEFANIA BARANCA
Avv. ROBERTA AMORUSO
Avv. PIER ENZO BARUFFI
Avv. GIOVANNI BERTINO
Avv. ENNIO BUCCI
Avv. EVA CARMINATI
Avv. GIULIO FUSTINONI
Avv. SERENA INVERNIZZI
Avv. SIMONA MAZZOCCHI
Avv. NEUGEL PERCASSI
Avv. FRANCESCA PIERANTONI
Avv. EMILIO TANFULLA
Avv. GABRIELE TERZI
Avv. FRANCO UGGETTI

Delegato Cassa Forense Aw. GIULIO FUSTINONI

Sezione Giovani APF
Awv. ALESSIA PASINETTI - Portavoce
del Comitato Coordinatore della
Sezione Giovani
Dott.ssa ARIANNA CARULLO
Awv. MARCELLA DELVECCHIO
Awv. FRANCESCO PIEROTTI
Dott. ALESSANDRO PRESSIANI
Avv. LUCA PRONESTINO
Awv. CAMILLA SIGNORE VERITTI
Avv. MICHAELA VISCARDI

Progetto Grafico: linoolmostudio.it
Pubblicità: apf@apieffe.it



Stefania Baranca

ssere la prima donna Presidente nella storia di Associazione Provinciale Forense Bergamo, dalla sua costituzione nel 1975, è per me un onore ed una grande responsabilità. Anche l'attuale Direttivo vede cinque componenti donne e riflette quindi la situazione attuale dell'avvocatura, nella quale la componente femminile eguaglia la componente maschile per numero

di iscritti, pur maturando ancora

redditi di molto inferiori.

APF, sempre attenta alle esigenze dell'avvocatura e dei cittadini, ha saputo assecondare la trasformazione della classe forense, senza tuttavia abdicare alla tradizione che la rende l'associazione più rappresentativa nel Foro di Bergamo. I dati dell'ultimo rapporto Censis, a cura di Cassa Forense, descrivono un'avvocatura che cambia adattandosi al tessuto sociale che ha subito, nell'ultimo decennio, profonde trasformazioni, partendo dalle famiglie, sostrato dell'organizzazione sociale. Il cambiamento non può essere anacronisticamente osteggiato, spesso quando percepito dal singolo, è già in atto, ma la classe forense, in virtù della funzione sociale che le è propria, ha il diritto ed il dovere di contribuire ed incidere, in quanto parte integrante della giustizia, a regolamentarne il cambiamento, partecipando attivamente anche ai lavori per la riforma della legge professionale.

Nel mutamento della professione è fondamentale che l'avvocatura non

Rinnovarsi per rimanere sé stessi

abdichi al suo ruolo esclusivo in ambito giurisdizionale, che andrà riconosciuto anche in Costituzione, con la modifica dell'art. 111 che non preveda solo la separazione delle carriere tra magistratura giudicante ed inquirente, ma che riconosca la necessità di una difesa tecnica che solo l'avvocato può garantire. La nostra professione, nel suo rinnovarsi, dovrà saper trarre il meglio anche dalla tecnologia e dagli strumenti offerti dall'intelligenza artificiale generativa, sempre nel rispetto dei tratti distintivi ed unici che caratterizzano l'ambito forense. La formazione e l'aggiornamento saranno fondamentali per la conoscenza di quell'unicum ch'è il diritto, che verrà declinato in nuovi ambiti.

Nella frenesia del cambiamento e nel timore della crisi della professione, considerato il numero dei colleghi cancellatisi dall'albo rispetto ai nuovi iscritti, il rischio è che il singolo si concentri solo sui propri bisogni a discapito dello spirito associativo, che tuttavia, è l'unica dimensione che permette di essere incisivi. Solo una trasformazione consapevole e partecipata della classe forense può generare un cambiamento costruttivo e l'Associazione Provinciale Forense, nella sua storia di associazione sindacale, ha sempre saputo, in modo tempestivo ed efficace, fare sì che i bisogni dei singoli si trasformassero in istanze di azioni collettive.

Ho avuto la fortuna, nell'esercizio

della professione, di collaborare con gli avvocati Ernesto Tucci ed Antonio Maria Galli, stimati professionisti, che hanno scritto la storia della nostra Associazione, colleghi illuminati che non temevano la trasformazione e che hanno saputo accogliere allora i giovani colleghi, come me, e farli crescere nella professione e nell'Associazione Provinciale Forense. L'attuale Direttivo, coniugando le esigenze delle nuove generazioni con la tradizione e l'esperienza dei colleghi più maturi, avrà, in continuità con il direttivo precedente, quale suoi primari scopi quello di segnalare le disfunzioni, anche a livello locale, della giustizia, facendosi parte attiva, in collaborazione con le altre associazioni locali, per la loro risoluzione tempestiva.

APF, nel solco della oramai quindicinale esperienza che la commissione formazione ha maturato, con indubbia e riconosciuta capacità propositiva, sarà ancor più solerte a presentare ai colleghi argomenti e temi non solo attuali, ma anche lungimiranti verso un'avvocatura che tende al rinnovamento professionale. L'Associazione continuerà ad essere di supporto ai giovani, che spesso, anche a causa dell'isolamento dovuto alle misure anti Covid, non conoscono i colleghi e si sentono più soli, APF vuol perseverare nell'essere presente al servizio degli altri. Adattarsi al cambiamento senza smarrire la propria identità è una sfida che Associazione Provinciale Forense è pronta ad affrontare.



Giulia Martini

I 18 aprile 2024, presso la Sala Viterbi della Provincia di Bergamo, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Provinciale Forense-A.N.F. Bergamo, nell'ambito della quale si sono svolte le elezioni dei nuovi componenti, per il biennio 2024-2026, dei suoi organi associativi, vale a dire il Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri e il Comitato Coordinatore della Sezione Giovani. Il 6 maggio i componenti del Direttivo hanno eletto le cariche di ciascun organo associativo: per la prima volta dalla sua costituzione nel lontano 1975, l'Associazione Provinciale Forense - realtà associativa storica non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale mediante la sua adesione all'Associazione Nazionale Forense - vede come sua presidente una donna e un Consiglio direttivo che, a propria volta, esprime una significativa componente "rosa", specchio della situazione attuale dell'avvocatura e

Il Direttivo di APF 2024-2026 tra continuità e rinnovamento

della crescente partecipazione delle colleghe alla vita associativa, anche in ruoli apicali. Il nuovo Direttivo, in continuità con i precedenti, avrà quale suo primario obiettivo quello di tenere costantemente accesi i riflettori sui problemi che affliggono

la giustizia, anche a livello locale, e di intercettare le esigenze dell'intera classe forense, affinché l'avvocatura continui ad essere un interlocutore fondamentale per il corretto esercizio della giurisdizione.



IL NUOVO DIRETTIVO

Avv. Stefania Baranca - Presidente

Avv. Serena Invernizzi - Vice Presidente

Avv. Giulia Martini - Segretario

Avv. Ernesto Nicola Tucci - Tesoriere

Avv. Giuseppe Arena

Avv. Pier Enzo Baruffi

Avv. Giovanni Bertino

Avv. Eva Carminati

av Avv v. Daniele Zucchinali

Avv. Alessia Pasinetti - Portavoce del Comitato Coordinatore della Sezione Giovani

IL NUOVO COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Avv. Ennio Bucci - Presidente

Avv. Annalisa Bocci

Avv. Giulio Fustinoni

IL NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Avv. Roberta Amoruso - Presidente

Avv. Valentina Dolci

Avv. Gabriele Terzi

IL NUOVO COMITATO COORDINATORE DELLA SEZIONE GIOVANI

Avv. Alessia Pasinetti - Portavoce del Comitato Coordinatore della Sezione Giovani

Dott.ssa Arianna Carullo

Avv. Marcella Delvecchio

Avv. Francesco Pierotti

Dott, Alessandro Pressiani

Avv. Luca Pronestino

Avv. Camilla Signore Veritti

Avv. Michaela Viscardi



APF alla "Maratona Oratoria" sulla situazione delle carceri italiane

a Camera Penale di Bergamo "Roberto Bruni" ha aderito alla "Maratona oratoria", iniziativa promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica per denunciare le gravi condizioni nelle carceri italiane e dare voce ai detenuti, "coloro che non possono parlare".

All'iniziativa, tenutasi l'11 giugno 2024, hanno partecipato tutte le Associazione locali e per APF è intervenuta Giulia Martini che ha ricordato che "il carcere deve essere un

momento di recupero del detenuto alla vita sociale e ai valori della Repubblica, in primo luogo quello del lavoro, quale strumento di realizzazione personale e di progresso materiale e spirituale della società. Non dobbiamo dimenticarci che il valore del rispetto della dignità umana di cui all'art. 27 della Costituzione deve essere tutelato e realizzato attraverso concreti investimenti per migliorare la vita carceraria e far sì che la permanenza in carcere in condizioni inaccettabili non costituisca un trattamento contrario al senso di umanità. Tutti hanno diritto ad

avere una seconda opportunità e a poter essere reinseriti nella società, diritto che può essere garantito solo attraverso un carcere umano, vivibile e attento al reinserimento lavorativo del condannato".

Martini ha proseguito ribadendo che "anche il peggiore criminale ha diritto ad un trattamento dignitoso. Dobbiamo, quindi, nel nostro lavoro e nella vita di tutti i giorni avere rispetto per chi sbaglia e per chi si pente. Impegniamoci, quindi, per migliorare la vita nelle nostre carceri e in quelle di tutto il mondo".



La lettera di Simona

Carissima Stefania, ce l'abbiamo fatta!

Finalmente APF ha una donna Presidente. Ne sono molto contenta, era ora (senza nulla togliere a tutti i maschietti che ti hanno preceduta, ovviamente). Ma era giusto, era il momento per dare e fare una svolta!

Sono felice perché non è che volessi una donna a tutti i costi. Desideravo una donna capace, caparbia, preparata, sensibile... insomma una persona che avesse tutte le caratteristiche necessarie per ricoprire la carica di Presidente APF.

Tu Stefania hai tutte le carte in regola per fare bene, ne sono sicura. Sai ascoltare, sai fare, sai consigliare, e come hai dimostrato nella tua

vita, sai correre e sai lottare.

Non sarà facile Stefy, sarà impegnativo, ma sono certa che darai tutta te stessa, raggiungendo ottimi obiettivi. E penso - da quando nel 1998 mi

sono iscritta all'allora Sindacato Forense di Bergamo - a tutte le figure femminili di APF che ho incontrato, conosciuto e da cui ho tanto imparato; donne da cui ho "preso" e alle quali, forse, qualcosa ho dato. Voglio credere che tu sia il "risultato" del passato e l'incoraggiamento per il futuro.

E mi piace pensare che oggi tu, Presidente, sia un po' di tutte noi.

BUON LAVORO STEFY!



Giulio Fustinoni

8 maggio 2024, presso la sede di Cassa Forense, si è tenuta la presentazione del rapporto sull'Avvocatura 2024 ove vengono riportati e riassunti anche i dati - come evincibili dall'invio del Modello 5/23 - relativi all'IRPEF maturata dall'avvocatura italiana nel corso del 2022. Il rapporto di Cassa, pur evidenziando un tendenziale aumento dei redditi. mostra un'avvocatura italiana notevolmente in crisi con redditi lontani dall'idea del "decoro e prestigio della professione" e un'avvocatura femminile che subisce un gender gap inaccettabile.

I redditi dell'avvocatura italiana

Il reddito complessivo dell'avvocatura italiana, dopo la crisi del 2020 dovuta al Covid, è in continua crescita tant'è che nel 2022 ha registrato un + 5,6% rispetto all'anno precedente (nel corso dell'anno 2021 era, invece, cresciuto del 12,2% rispetto al 2020). L'aumento del reddito è incentrato, soprattutto, sui colleghi con meno di 40 anni di età mentre la riduzione del reddito maggiormente rilevante ha riguardato i colleghi con più di 64 anni di età.

La "torta" complessiva dei redditi dell'avvocatura italiana è di € 9,9 miliardi mentre il volume d'affari si è attestato sui 14,8 miliardi di €. Interessante è anche notare come il reddito complessivo Irpef dell'avvocatura italiana era pari a 4,5 miliardi nel 2002, diventato, poi, 7,9 miliardi nel 2012 per arrivare, ai 9,9 miliardi nel 2022: la crescita è evidente e ciò a conferma di come la nostra società sia disposta a spendere sempre di più per "servizi legali". La "torta" da "spartire" è, quindi, "importante" ma l'alto numero degli avvocati iscritti e la concentrazione di una grossa parte del suddetto fat-

Avvocati, l'incremento dei redditi è reale ma per nulla appagante

turato in capo ad un numero limitato di avvocati, fa sì che il reddito medio annuo per avvocato sia stato di soli € 44.654.00.

Ancora una volta il reddito medio dei "pensionati contribuenti" è risultato nettamente superiore al reddito medio dell'avvocatura attiva e non pensionata raggiungendo l'importo di € 55.354,00 mentre il reddito medio dei soli attivi senza "pensionati contribuenti" è stato di € 43.887,00 con ciò confermando le difficoltà dell'avvocatura più giovane a raggiungere livelli di reddito paragonabili a quelli dei colleghi più anziani. Interessante è, altresì, notare come il reddito medio dei colleghi con un'anzianità contributiva fra i 15 e i 19 anni è pari a 45.000,00 € mentre i colleghi con un'anzianità contributiva compresa tra i 30 e i 34 anni hanno un reddito medio di € 79.471,00.

Gli avvocati con oltre 107.000,00 € di reddito imponibile rappresentano, infine, il 7,9% dell'avvocatura italiana mentre oltre la metà dell'avvocatura italiana (il 53,4% - di cui il 6,1% non ha inviato il Modello 5) dichiara redditi inferiori a € 20.000,00.

I redditi delle colleghe donne

Il reddito medio delle colleghe donne è cresciuto del 7,1%, mentre il reddito dei colleghi maschi è cresciuto del 4,2%; ciò nonostante, la differenza del reddito medio delle colleghe donne continua ad essere quasi il 50% rispetto a quello dei colleghi maschi attestandosi ad € 28.592,00 a fronte del reddito medio dei colleghi maschi per € 59.172,00. A quanto sopra si aggiunga che il suddetto "reddito medio" viene raggiunto dai colleghi maschi con il raggiungimento dei 40 anni di età e da parte delle colleghe donne con il raggiungimento dei 45 anni di età.

I redditi dell'avvocatura bergamasca e lombarda

Venendo, ora, al nostro foro, il reddito medio degli avvocati bergamaschi nell'anno 2022 è stato di € 52.462,00 (nel 2020 fu di € 44.612,00): Va evidenziato, però, che il reddito medio dei colleghi bergamaschi risulta, comunque, nettamente più basso del reddito medio degli avvocati della Lombardia pari ad € 77.598,00 (la regione con reddito medio più basso è, invece, la Calabria con € 22.036,00).

II reddito medio della regione Lombardia come abbiamo detto, pari ad € 77.598,00 è, poi ulteriormente suddivisibile in € 112.408,00 per i colleghi maschi ed € 45.406,00 per le colleghe donne con la "magra consolazione" che il reddito medio delle colleghe donne lombarde è superiore alla media dell'intera avvocatura italiana. Il reddito medio delle colleghe donne della Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise è inferiore ai 20.000,00 € annui.

Il numero degli iscritti

Per quanto riguarda il numero degli iscritti viene registrato un calo dell'1,3% con la conseguenza che nel 2023 il numero dei professionisti iscritti è stato di 236.946 unità. Suddividendo la popolazione italiana per il numero degli iscritti si ottiene che si è passati da un rapporto di 4,1 avvocati ogni 1.000 abitanti a 4,0 avvocati ogni 1.000 abitanti e ciò a fronte dei 2,3 avvocati ogni 1.000 abitanti del 2013 e 1,5 del 2003. Il rapporto fra colleghi maschi e colleghe donne al 2023 è 47,1% di colleghe donne e 52,9% di colleghi maschi; sotto i 50 anni di età, però, il numero di colleghe donne è superiore a quello dei colleghi maschi e sotto i 34 anni di età il rapporto è 57,5% di colleghe donne e 42,5% di colleghi maschi.



Giovanni Bertino

a riforma della legge professionale è sempre nel cuore dell'Associazione Professionale Forense, che da dodici anni si sta impegnando perché la legge venga modificata e adeguata alle esigenze dell'avvocato del futuro.

Per questo motivo l'associazione sta attentamente monitorando i lavori del tavolo creato successivamente alla sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense di Roma del 15 e 16 dicembre 2023. Il nuovo tavolo suddiviso in 5 sotto gruppi (sistema ordinamentale, accesso alla professione, formazione e aggiornamento professionale, modalità e forme di esercizio della professione, deontologia e procedimento disciplinare) ha iniziato i suoi lavori il 20 marzo 2024. I documenti elaborati da ciascun gruppo verranno uniti e discussi nella riunione plenaria del tavolo di riforma della legge professionale.

Il percorso del predetto tavolo è denso di dubbi e perplessità sin dall'inizio. Infatti alle associazioni è stato consentito di partecipare solo a uno dei sotto gruppi di lavoro con impossibilità, quindi, di far partecipare un proprio delegato a tutti e 5 i gruppi. Tale limitazione è incomprensibile, vista l'importanza di ciascun argomento della legge professionale, e si palesa anche illegittima. Infatti il predetto tavolo di lavoro, coordinato dal CNF e deputato ad attuare i deliberati della sessione ulteriore del Congresso di Roma, costituisce un'eccezione alla legge, in quanto ai sensi dell'art. 39 della legge professionale i deliberati del Congresso dovrebbero essere attuati dall'Organismo Congressuale

Il Consiglio Nazionale a Catania del 22 e 23 giugno

ANF, un'associazione attenta ai problemi del presente con lo sguardo rivolto al futuro

Forense, che, invece, in tal modo viene bypassato e diviene solo uno dei molteplici partecipanti al tavolo. Alla luce dell'eccezione alla regola di cui sopra, dovrebbe essere, quindi, consentita a chiunque la massima possibilità di partecipazione al tavolo.

Tanto premesso, l'Associazione Nazionale Forense sta partecipando ai lavori del primo sottogruppo, ovverosia quello che si occupa dei principi della legge professionale. I lavori proseguono a rilento e con non poche criticità. Infatti i partecipanti devono mantenere la riservatezza sul contenuto dei documenti esaminati e non possono del tutto incomprensibilmente inviare contributi scritti. Fino ad ora nelle riunioni del 3 maggio, 16 maggio, del 28 maggio sono stati trattati i temi del segreto professionale, del tirocinio, della riserva della consulenza legale agli avvocati e della possibilità di istituire una sezione separata dell'albo riservata ai giuristi d'impresa, che, nelle intenzioni del CNF, dovrebbe servire a controllare i giuristi d'impresa, ad aumentare la rappresentanza dal punto di vista numerico dell'avvocatura e per garantire la professionalità dei giuristi d'impresa, che, ad oggi, sfuggono ad ogni tipo di verifica e obbligo deontologico.

Fino ad ora, quindi, i lavori del tavolo sono caratterizzati da limitazioni alla partecipazione e dalla segretezza, esattamente il contrario rispetto a quello che sarebbe necessario, stante la rilevanza del tema per tutti gli avvocati italiani. In ogni caso, in esecuzione del nostro ruolo di sindacato degli avvocati italiani, non manchere-

mo di informarvi tempestivamente sugli sviluppi dei lavori e di far presenti le nostre idee e i nostri principi all'interno dei gruppi di lavoro.

Nel consiglio nazionale si è discusso anche dei temi del futuro Congresso ANF di Parma a settembre e, in particolare, dell'intelligenza artificiale. Su tale argomento l'Associazione Nazionale Forense sta dimostrando di essere al passo con i tempi e di voler affrontare il futuro con determinazione. Infatti l'ANF ha attivato il progetto Fair Plai (Professional Legal Artificial Intelligence: www.fairplai. eu), che è un incubatore di imprese in cui l'Associazione in collaborazione con le Università e altri partner imprenditoriali e scientifici si impegna a rendere l'intelligenza artificiale non un fine, ma uno strumento al servizio dell'avvocatura e dei cittadini. La centralità dell'intelligenza artificiale per il futuro di ANF è rappresentata anche dal fatto che l'associazione ha organizzato unitamente alla Pontificia Università Antonianum il primo master online sul mercato di alta specializzazione in "Etica e Intelligenza artificiale", ispirato dalla necessità e urgenza di verificare le possibilità di sviluppo di un'etica non tanto dell'intelligenza artificiale quanto per l'intelligenza artificiale. Possiamo, quindi, dire che l'Associazione Nazionale Forense ha i piedi ben piantati nel nostro presente, prestando grande attenzione alla riforma della nostra legge professionale, ma ha anche uno sguardo attento verso le innovazioni del futuro e all'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale.



Sabrina Ghezzi

Il nuovo processo di famiglia intervista alla dott.ssa Laura D'Urbino

I 24 maggio 2024 si è tenuto, presso l'Università degli Studi di Bergamo, il convegno "Il nuovo processo di famiglia: parte seconda" organizzato dall'avv, Sabrina Ghezzi, responsabile della sez. Diritto di Famiglia di APF e nel quale sono state relatrici i giudici Laura D' Urbino del Tribunale dei Minorenni di Brescia, Raffaella Cimminiello e Veronica Marrapodi del Tribunale di Bergamo, nonché la collega profavv. Daniela D'Adamo. Il convegno è stato molto partecipato anche in ragione della qualità delle relazioni, nonché dell'attualità e della rilevanza delle tematiche trattate. Per questi motivi Diritto e Rovescio ha ritenuto di chiedere alla collega Sabrina Ghezzi di intervistare le relatrici al convegno, a cominciare dalla dr.ssa Laura D'Urbino.

Con la riforma Cartabia si è deciso di concentrare su un numero ridotto di giudici togati tutte le istruttorie più delicate, limitando il ruolo dei giudici onorari (per ora, perché con la riforma ordinamentale non potranno più svolgere neppure tale attività). Considerando che la risorsa tempo / lavoro dei giudici togati non è illimitata, quali saranno gli effetti e quali i possibili rimedi?

"Occorre premettere che l'organizzazione del Tribunale per i Minorenni di Brescia prima dell'entrata in vigore della cd "riforma Cartabia" prevedeva che ogni giudice togato potesse delegare alcuni adempimenti istruttori, e segnatamente alcune udienze di fascicoli relativi al controllo della responsabilità genitoriale a sé assegnati, ad una équipe predeterminata di giudici onorari (4 o 5 per ogni giudice togato), con la doverosa precisazione che le tabelle organizzative dell'Ufficio espressamente escludono la possibilità di delega nell'ambito dei delicatissimi procedimenti volti alla de-

claratoria dello stato di abbandono. Tutti gli adempimenti delegati al giudice onorario si sono sempre svolti con diretto controllo del giudice togato al quale il giudice onorario doveva riferire dopo ogni udienza. Le scelte processuali erano sempre effettuate dal collegio o dal giudice relatore. Peraltro, nessun fascicolo era assegnato direttamente a giudici onorari. Tale scelta organizzativa,



di cui sia il presidente che i giudici conoscevano i limiti, consentiva di contenere in tempi ragionevoli la risposta agli intensi bisogni dei minori che versano in condizioni di pregiudizio, tenuto conto della mole di lavoro, dell'insufficienza dell'organico dei giudici e delle funzioni promiscue (ogni giudice togato svolge funzioni sia civili che penali, queste ultime anche con turni per i provvedimenti relativi alla libertà personale), con ciò rispettando il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Peraltro, il controllo del giudice togato assegnatario del fascicolo consentiva che fossero sempre rispettati i diritti processuali delle parti e che le scelte di natura istruttoria fossero adeguatamene vagliate dal giudice relatore e, nei casi più delicati, dal collegio. I limiti alla possibilità di delega fanno sì che l'attività istruttoria che veniva svolta da cinque o sei giudici, viene ora espletata da una sola figura professionale, peraltro costretta a rispettare termini assai brevi per effetto della riforma dell'art 304 c.c. e dell'introduzione dell'art 473 bis 15 c.p.c.

Ne consegue che è frustrato il principio della ragionevole durata del processo e conseguentemente la possibilità di offrire al minore in condizione di grave pregiudizio una tutela in tempi adeguati ai suoi bisogni. Ancora, proprio a causa della natura degli interventi per i quali è competente il giudice minorile, in una con la riforma processuale dell'art. 403 c.c. e dell'introduzione dell'art 473 bis 15 c.p.c., i giudici riescono, peraltro con estrema difficoltà, a far fronte alle emergenze e ai casi di massima urgenza, ma non a disporre tutti gli interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà e di prevenzione del disagio giovanile, proprio in un momento storico in cui il disagio è divenuto emergenza sia in termini quantitativi che di intensità. Passando ora all'individuazione dei possibili rimedi, credo che ove non sia possibile prevedere per ragioni di bilancio dello Stato un considerevole aumento degli organici sia dei giudici togati che del personale amministrativo, occorra rivedere e modificare le norme che escludono la possibilità di delega di alcune udienze e dell'ascolto del minore ai giudici onorari, magari estendendo a livello nazionale il modello organizzativo bresciano che considero virtuoso, ma sconosciuto in altre realtà. Segnalo inoltre che, inspiegabilmente, i Tribunali per i Minorenni sono stati esclusi dall'Ufficio per il Processo e quindi ulteriormente deprivati di preziose risorse. Da ultimo evidenzio come le proposte ministeriali di Piante organiche dei futuri Tribunali per le Persone e la famiglia, di recente sottoposte al parere dei Consigli Giudiziari, siano del tutto insufficienti rispetto al carico di lavoro e pertanto, in assenza di risorse destinate al nuovo Ufficio, la riforma è, a mio avviso, destinata al fallimento".

Il Tribunale per i Minorenni ha tuttora anche una competenza in materia di rieducazione dei minori; in precedenza nella maggioranza dei Tribunali per i Minorenni le procedure amministrative avevano una numerosità marginale perché in presenza di condotte devianti o autodistruttive venivano presentati per lo più ricorsi ex art. 333 c.c. Attualmente il dato è in aumento e, se sì, quali sono le cause?

"L'aumento del disagio giovanile è negli ultimi anni un fenomeno allarmante e che interessa tutte le fasce sociali. Un fenomeno che si caratterizza per l'abbassamento dell'età dell'esordio, spesso addirittura nell'età della scuola primaria, per l'intensità del disagio, che si manifesta anche con comportamenti auto ed etero-aggressivi, e per lo sviluppo di patologie di rilevanza neuropsichiatrica, spesso associate all'uso di sostanze. Osserviamo la difficoltà degli adulti di riferimento di comprenderne le cause, intercettare precocemente gli indicatori, nonché

di intervenire in modo efficace, pur in assenza di evidenti limiti genitoriali che possano giustificare non solo l'adozione, ma la stessa proposizione di domande di limitazione della responsabilità genitoriale. Diffuso, ad esempio, il fenomeno proprio di quest'ultimo periodo, di ragazze adolescenti quindicenni, appartenenti a famiglie in cui non si rilevano apparenti elementi di fragilità in capo ai genitori, che abbandonano precocemente gli studi, assumono comportamenti a rischio, anche con promiscuità sessuale e uso di droghe. Ancora, preoccupa la diffusione di comportamenti autolesionistici, sino all'esplosione del fenomeno dei tentativi di suicidio, così come di manifestazioni di rabbia incontrollata e di aggressività, spesso espressa con modalità eclatanti. I procedimenti amministrativi, previsti dall'art 25 RDL 1404/1934, consentono di intervenire nei confronti di questi giovani e giovanissimi, spesso su richiesta dei genitori i cui comportamenti non giustificano affatto provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. L'intervento consiste nell'affido al servizio sociale con collocamento in comunità (educativa o terapeutica) nei casi più gravi e nell'adozione di interventi di sostegno e terapeutici a domicilio ove il caso lo consenta. Tali procedimenti sono stati valorizzati nell'ultimo anno perché espressamente ricondotti ai procedimenti di volontaria giurisdizione guindi sottratti alla rigorosa disciplina introdotta dalla riforma processuale che prevede tempi troppo lunghi e quindi incompatibili con l'efficacia dell'intervento. Segnalo da ultimo che tali procedimenti consentono il prosieguo delle misure oltre la maggiore età e sino agli anni 21 qualora vi sia il consenso del ragazzo."

Nei prossimi numeri verranno pubblicate le interviste alle altre relatrici al convegno: avv. prof. Daniela D'Adamo, dott.ssa Raffaella Cimminiello e dott.ssa Veronica Marrapodi.



Cecilia Giubertoni

La Cassazione in tema di procura speciale

Stop agli eccessivi formalismi e valorizzazione del ruolo dell'avvocato

on le recenti ordinanze nn. 2075 e 2077 del 19.1.2024. Unite della Suprema Corte di Cassazione, a risoluzione di questioni di preliminare importanza rimesse dalla Terza Sezione, hanno enunciato nuovi principi di diritto in tema di procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità, valorizzando il tenore letterale e la ratio dell'art. 83 c.p.c., e hanno evidenziato da un lato la necessità di superare eccessivi formalismi e, dall'altro, il ruolo fondamentale dell'avvocato nell' esercizio della giurisdizione quale certificatore della regolarità degli atti di procura.

Con l'ordinanza n. 2075/2024, i giudici ermellini si sono espressi in tema di tempo e luogo di conferimento della procura speciale rispetto al tempo e luogo di redazione del ricorso (o controricorso) in cassazione, chiarendo che il requisito di specialità della procura del giudizio di legittimità non postula la contestualità spaziale e temporale tra il conferimento della stessa e la redazione dell'atto cui si riferisce, talché la procura speciale può essere rilasciata anche in data anteriore e in luogo diverso rispetto a quanto indicato nell'atto. Tale decisione si è posta in continuità con quanto statuito dalla Terza Sezione della Cassazione con la sentenza n. 36827/2022, secondo cui la specialità della procura alle liti va desunta sia dalla

congiunzione (materiale o mediante strumenti informatici) della stessa al ricorso, sia dalla sua susseguente notifica congiunta. In altri termini, non è necessario il rilascio della procura speciale contestualmente alla redazione dell'atto del giudizio di legittimità, quanto più che il conferimento avvenga in una finestra temporale compresa tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso in cassazione.

Il tema della collocazione topografica della procura all'atto a cui accede, intesa come congiunzione o incorporazione di due atti separati, richiamato incidentalmente nell'ordinanza citata, è stato cristallizzato come principio di diritto nella sentenza n. 36057/2022 delle Sezioni Unite e ha trovato attuazione estensiva nell'ordinanza n. 2077/2024. Difatti, in questa ordinanza il principium secondo cui il requisito della specialità sia integrato dalla sua collocazione topografica, a prescindere dal contenuto della procura, è stato esteso a tutte le diverse possibilità di conferimento della procura (procura nativa digitale, procura "digitalizzata" e procura cartacea).

Le Sezioni Unite hanno così stabilito che in tutti i casi in cui la procura speciale venga rilasciata in sede separata dall'atto a cui afferisce va considerata come apposta in calce, se al-

legata al messaggio di Pec di notifica del ricorso o se inserita nella "busta telematica" del deposito telematico, in quanto l'allegazione mediante strumenti informatici soddisfa il requisito della congiunzione materiale tra procura e atto cui si riferisce, rimanendo indifferente la modalità di conferimento. Al di là degli importanti approdi contenutistici in tema di specialità della procura, queste ordinanze sono un sintomo della sempre più consolidata tendenza interpretativa della Cassazione volta a superare le rigidità formalistiche, a favore della conservazione degli atti giuridici e della sostanza/contenuto degli stessi. Inoltre, le ordinanze n. 2075/2024 e n. 2077/2024 vanno lette con favore anche perché sono espressione di una crescente fiducia da parte della magistratura verso la classe forense. Infatti, la Cassazione riconosce che l'operato degli avvocati, la loro funzione certificativa di garanti della regolarità e fondatezza della procura alle liti e, in particolare, la loro "funzione di grande rilievo sociale" nell'esplicazione del diritto di difesa assumono "una peculiare importanza nell'esercizio della giurisdizione, la quale, pertanto, non può svolgersi senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà".



Camilla Signore Veritti

XXIX Festa d'Estate Anche quest'anno un grande successo

nche quest'anno, come da tradizione, si è svolta la tanto attesa Festa estiva organizzata dalla Sezione Giovani di APF. Il 4 luglio, la XXIX Festa d'Estate ha avuto luogo in una splendida location presso la Tenuta Olmetta di Osio Sotto (foto 1), un luogo incantevole che ha visto la partecipazione di un gran numero di associati e ospiti. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitare il dott. Cesare De Sapia, presidente del Tribunale di Bergamo, il dott. Vincenzo Domenico Scibetta, coordinatore della Seconda Sezione Civile, il rag. Marcello Razzino, presidente del Collegio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, l'avv. Giulio Marchesi, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, l'avv. Federica Tucci, presidente del Comitato Pari Opportunità, l'avv. Francesca Pierantoni, direttore della Scuola Forense, l'avv. Claudia Lenzini, assessore delle Politiche della casa, partecipazione e rete di quartiere del Comune di Bergamo, e tra i presenti anche i presidenti delle Associazioni locali e rappresentanti dell'Università di Bergamo.

La serata è stata un'occasione unica di incontro, socializzazione e celebrazione. Non si è trattato solo di una festa, ma di un evento che ha permesso di rafforzare i legami all'interno della comunità forense, unendo veterani e nuove leve in un'atmosfera di cordialità e reciproco sostegno. La festa estiva di APF rappresenta da sempre un

momento cruciale per fare il punto sull'anno trascorso e guardare con entusiasmo al futuro, creando un senso di appartenenza che è alla base della nostra Associazione.

L'evento ha preso il via con un aperitivo nel patio della Tenuta, favorito da un clima ideale e un'ottima temperatura. I brindisi non si sono fatti attendere e hanno inaugurato una serata caratterizzata da chiacchiere e nuovi incontri. Uno dei momenti clou della serata è stata la presentazione del nuovo Direttivo di APF, con qualche assenza giustificata (gli avv.ti Pier Enzo Baruffi, Giovanni Bertino e Daniele Zucchinali), e della nuova Sezione Giovani, composta sia da volti nuovi sia da veterani, che si sono distinti per il loro impegno e la loro dedizione (foto 2 e 3). La Presidente di APF, avv. Stefania Baranca, ha aperto ufficialmente la serata con un discorso di benvenuto, ringraziando tutti i presenti e sottolineando l'importanza della coesione all'interno dell'Associazione (foto 4). Nel corso della serata, i giovani avvocati hanno pensato ad alcuni giochi che hanno visto una grande partecipazione e successo grazie anche ai premi di alto livello offerti dai nostri generosi sponsor, alcuni dei quali erano presenti alla serata (foto 5).

Un momento di particolare importanza è stato dedicato alle premiazioni. Quest'anno sono state premiate l'avv. Monica Baranca per i 20 anni di iscrizione (foto 6), la neomamma avv. Roberta Mosconi (foto 7) e l'avv. Martina Pastore, la quale tra i candidati bergamaschi ha ottenuto il miglior punteggio nell'ultima sessione di Esame di Stato presso la Corte d'Appello di Brescia (foto 8). Questi riconoscimenti rappresentano non solo un traguardo personale per i premiati, ma anche un esempio di eccellenza e dedizione per tutta la comunità forense. La serata è proseguita con balli e un dessert personalizzato per festeggiare l'Associazione, chiudendo in bellezza un evento che, ancora una volta, ha dimostrato la capacità della Sezione Giovani di organizzare una festa di grande successo (foto 9). La loro passione e il loro impegno hanno reso possibile una serata indimenticabile, contribuendo a rafforzare i legami tra colleghi e familiari e a creare una rete di supporto e amicizia che va oltre il semplice ambito professionale.

In conclusione, la Festa d'Estate di APF non è solo un evento mondano, ma un momento di grande significato per tutta la comunità forense. È un'occasione per celebrare i successi, riconoscere i meriti e, soprattutto, costruire e consolidare relazioni che sono alla base della nostra Associazione. La Sezione Giovani ha dimostrato ancora una volta il suo valore, organizzando una serata perfetta sotto ogni punto di vista, confermando l'importanza di eventi come questo per la coesione e il benessere della nostra comunità.














































Neugel Percassi

Intelligenza Artificiale Quali opportunità per gli avvocati?

egli ultimi anni l'intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionato numerosi settori e il campo legale non fa eccezione. Secondo gli esperti del settore, per gli avvocati l'IA rappresenta una risorsa che può migliorare l'efficienza, la precisione e la qualità dei servizi offerti. Ma quali sono le principali opportunità che l'IA può offrire ai professionisti del diritto? Una delle maggiori opportunità offerte dall'IA è la capacità di automatizzare attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo. Ad esempio, la revisione dei documenti legali può essere un processo lungo e dispendioso ma, grazie all'IA, software specifici possono analizzare rapidamente migliaia di pagine, evidenziando clausole importanti, incongruenze o potenziali rischi. Questo dovrebbe consentire agli avvocati di concentrarsi sugli aspetti più strategici e complessi dei loro casi.

Altra area in cui l'IA potrà fare la differenza è la ricerca. Tradizionalmente, gli avvocati spendono molto tempo a studiare norme giuridiche, a cercare precedenti e analizzare sentenze. Gli strumenti di ricerca legale basati sull'IA possono setacciare enormi database di informazioni legali in pochi secondi, fornendo risultati pertinenti e accurati. Questi strumenti utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per comprendere il contesto delle ricerche, migliorando significativamente la qualità delle medesime e, quindi, il lavoro dell'avvocato. Una delle applicazioni più affascinanti dell'IA, tuttavia, è la capacità di prevedere gli esiti dei casi. Analizzando grandi quantità di dati storici relativi a casi simili, l'IA può fornire probabilità sugli esiti di un caso specifico. Questa funzione è particolarmente utile per gli avvocati nella fase di valutazione delle strategie legali e per consigliare i clienti in modo più informato. Sebbene non infallibili, questi strumenti potranno offrire un vantaggio significativo in termini di analisi dei rischi e pianificazione, sempre che esistano, a monte, database accurati, cosa tutt'altro che scontata, soprattutto nel nostro Paese.

L'IA potrà giocare un ruolo cruciale anche nel contesto della compliance e della due diligence. Gli strumenti di IA possono esaminare rapidamente e con precisione enormi volumi di dati finanziari, contratti e documenti di regolamentazione per identificare potenziali problemi di conformità o rischi legali. Questo è particolarmente importante in settori altamente regolamentati come i settori finanziario, sanitario e tecnologico, dove la non conformità può comportare sanzioni significative. Ancora, la redazione di documenti legali è notoriamente un'attività che richiede precisione, attenzione ai dettagli e molto tempo. L'IA potrà assistere l'avvocato nella creazione di documenti standardizzati, come contratti, accordi di non divulgazione e memorandum legali, riducendo il rischio di errori e accelerando il processo. Gli strumenti di redazione automatica potranno essere programmati per seguire modelli specifici, garantendo che tutti i documenti rispettino le norme legali e le esigenze del cliente. L'IA, infine, potrà anche migliorare la gestione dei clienti, un aspetto cruciale per qualsiasi studio legale. Chatbot avanzati potranno gestire le prime fasi di interazione con i clienti, rispondendo a domande comuni e raccogliendo informazioni preliminari. Questo, non solo libererà tempo, ma migliorerà anche il rapporto con il cliente, garantendo risposte rapide e accurate. Inoltre, l'analisi dei dati dei clienti tramite IA potrà fornire approfondimenti utili per personalizzare i servizi e migliorarne la fidelizzazione.

Tuttavia, nonostante le numerose opportunità, l'adozione dell'IA nel settore legale non è priva di problematiche. La sicurezza dei dati, la riservatezza e le questioni etiche relative all'uso dell'IA sono preoccupazioni legittime. Gli avvocati dovranno garantire, ad esempio, che l'uso di questi strumenti rispetti le normative sulla privacy e mantenga la confidenzialità delle informazioni dei clienti. Inoltre, è fondamentale che l'IA sia utilizzata come supporto e non come sostituto della competenza e del giudizio umano, fattori che dovranno sempre essere centrali nello svolgimento degli incarichi di assistenza legale. In conclusione, quindi, possiamo dire che l'intelligenza artificiale sta per trasformare il settore legale, offrendo agli avvocati strumenti per migliorare l'efficienza, la precisione e la qualità del proprio lavoro. Tuttavia, è essenziale affrontare le sfide etiche e di sicurezza per garantire che l'IA sia utilizzata in modo responsabile e vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti. Ciò che pare ormai ineluttabile, tuttavia, è che gli avvocati che abbracceranno l'IA non solo miglioreranno i loro servizi, ma saranno anche meglio preparati ad affrontare le sfide del futuro legale.

Ora vorrei però porvi una domanda che potrebbe farvi cambiare il giudizio che vi siete appena fatti leggendo questo testo: secondo voi chi ha scritto questo articolo? Curiosi? Vi tolgo subito il dubbio: lo ha scritto il software ChatGPT (della società OpenAI) in circa 30 secondi. lo mi sono limitato a fare qualche revisione ed integrazione. Sorpresi? Non dovreste, il futuro dell'IA è già qui, a noi il compito di non farci "spazzare via" dall'imminente applicazione di massa di questi nuovi software.

SUITE BERGAMASQUE OPUS 74

Claude **Debussy** - St. Germain-en-Lay - 24 giugno 2024

1 • Prelude

Da 'Perry Mason e i dadi truccati': "Non credete - bisbigliò Della - che anche il giudice la riterrà un'infrazione della legge?" "Non me ne importa un'acca - disse Mason -. Spero anzi che lo pensi, perché è ora di venire ad una spiegazione. Ogni volta che noi avvocati tentiamo di risolvere un caso non seguendo i metodi convenzionali, c'è sempre qualcuno che vuol denunciarci al Consiglio degli Avvocati. Che vadano al diavolo! È ora che imparino a tirarsi fuori".

2 • Menuet

Nelle elezioni al Comune di Bergamo, oltre alla Sindaca Carnevali, tante donne hanno sconfitto gli uomini. Su dodici liste in sette sono arrivate prime e in due seconde. E pure nel settore giustizia non scherzano. A cominciare dalla nostra nuova presidente (a proposito complimenti a Stefania Baranca) e dalle presidenti di molte associazioni di avvocati. Non so se siano traguardi positivi per le donne. Una volta si diceva che dietro ogni grand'uomo c'era una grande donna. Oggi non credo che dietro ad ogni donna che raggiunge posizioni rilevanti nella società ci sia un grand'uomo. Anche perché di grandi uomini ne vedo pochi (o, alla toscana, punti). Per concludere: viva le donne!

3 • Clair de lune

Pare che oggi sia di vitale importanza citare, sottolineare, criticare e condannare aspramente le parole e le espressioni più o meno spiritose (secondo chi le pronuncia naturalmente), più o meno stupide (secondo chi le critica ovviamente), più o meno accettabili (secondo chi le commenta). Se coloro che si indignano avessero frequentato le osterie di una volta saprebbero che ben peggio si sentiva allora come ben peggio si sente oggi per le strade o negli stadi. Certo che osterie, stadi e strade non sono luoghi come un Parlamento o un Consiglio Comunale (per non parlare di radio o televisione), ma purtroppo oggi le stupidaggini e le offese gratuite non solo vengono dette dai rappresentanti di una classe dirigente fortemente priva di educazione e autocontrollo, ma sono amplificate dall'uso delle comunicazioni di massa e dalla pessima moda di trasmetterle attraverso i social network. Non vorrei passare per un laudator temporis acti, ma se si tornasse alle osterie lì si sentirebbero le imbecillaggini e lì perderebbero la loro (inesistente) rilevanza. Detto questo vorrei chiedere a politici e amministratori di pensare di più a quel che dicono e a come può essere interpretato da chi ascolta, specie se in malafede.

4 • Passepied

Come si può ammettere, come si può sopportare che un processo duri anni ed anni e che frattanto l'imputato delinquente possa commettere altri reati o che l'imputato innocente venga tenuto in galera o in una situazione di incertezza che lo massacra sia dal punto di vista psicologico che da quello della sua reputazione nei confronti dell'opinione pubblica? Purtroppo è quello che accade in Italia, cosiddetta patria del diritto. La responsabilità di tale insopportabile situazione può essere attribuita a molti, ma è certo indiscutibile che i magistrati non possono essere assolti tutti. Anche perché il controllo sul loro operato non funziona: sia dal punto di vista strettamente legato alla loro attività che da quello del loro comportamento nella società. Non so se la separazione delle carriere fra magistrati requirenti e giudicanti risolverà il problema, ma è incontrovertibile che il sistema attuale non funziona. E quindi occorre cambiarlo.

SUPER PARTES AMMINISTRATIVO

A CURA DI GIORGIO NESPOLI

IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO PRESCINDE DALLA SUSSISTENZA DI UN INTERES-SE DIFENSIVO, NONCHÉ DI UN COLLEGAMENTO TRA LE INFORMAZIONI RICHIESTE E LA SITUAZIONE INDIVIDUALE POTENZIALMENTE DA TUTELARE E PUÓ ESSER ESERCITATO SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE.

È quanto ribadito dalla Prima Sezione del T.A.R. Brescia in due sentenze ravvicinate di inizio maggio, con le quali sono stati accolti due ricorsi proposti dalla stessa persona e nei confronti dell'Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN) e dell'A.S.S.T. di Cremona, ossia due soggetti individuati dal Ministero della Salute nell'elenco dei gestori di laboratori abilitati ad effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori e, in quanto tali, secondo la medesima ricorrente, tenuti all'ostensione dei dati e delle informazioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 2-bis d. lgs. 33/2013. La richiedente si era vista negare l'accesso mediante la forma del silenzio e le proprie richieste hanno trovato accoglimento in sede giurisdizionale poiché "... Come noto l'art. 5 comma 2 del d. Igs. n. 33 del 2013 prevede che "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis". Il comma 3 dello stesso articolo 5 precisa che "L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione".7. Nel caso di specie, non vi è dubbio che ... abbia natura pubblicistica ed è stato documentato in giudizio che essa è inserita nell'elenco, predisposto dal Ministero della Salute, dei "Laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici...Alla luce di quanto esposto, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione (sentenze n. 726/2023 e n. 662/2020), il ricorso va accolto e va quindi condannata ... a provvedere sull'istanza della ricorrente nel termine di giorni trenta dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza; con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento."

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. I, SENTENZE N. 384 E 386 DEL 06.05.2024 - Presidente Angelo Gabbricci; Referendario ed Estensore dott.ssa Marilena Di Paolo; Referendario dott. Alessandro Fede.

LA SANZIONE EX. 167 D.LGS N. 42/2004 HA NATURA RIPRISTINATORIA E NON MERAMENTE SANZIONATORIA E NON È SOGGETTA AL TERMINE DI PRESCRIZIONE EX ART. 28, L.N. 689/1981.

La Prima Sezione ha recentemente rigettato l'eccezione preliminare sollevata da un privato avverso la sanzione in oggetto ed emessa nei suoi confronti da parte del Comune di Tremosine sul Garda, sul motivo per cui la stessa sarebbe stata irrogata oltre i cinque anni e, quindi, oltre il termine massimo di prescrizione delle sanzioni amministrative di cui alla l.n. 689/1981. Secondo il T.A.R. Brescia, tale assunto trae origine da un orientamento giurisprudenziale risalente e del tutto minoritario, ritenuto non condivisibile e definitivamente sconfessato dal recente ed espresso riconoscimento della natura prettamente riparatoria della sanzione, come operato da parte della Corte Costituzionale nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 della L.R. Lombardia n. 12/2005, destinato a integrare la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 167 (sentenza n. 19 del 19.02.2024): "Ciò posto, il Collegio condivide l'assunto per cui l'illecito paesaggistico consiste "in una fattispecie complessa, costituita dalla violazione sostanziale di un vincolo imperativo erga omnes e dalla successiva omissione da parte del trasgressore dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secondo diritto lo stato dei luoghi" e tale illecito, "stante il suo carattere permanente, è soggetto all'imprescrittibile potere repressivo sanzionatorio dell'amministrazione preposta alla gestione del vincolo e quindi dotata di un potere autoritativo che nel vigente sistema si considera esercitabile in ogni tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo": ne consegue "che l'illecito amministrativo permanente cesserà solo con il ripristino dei luoghi (ad opera del trasgressore o d'ufficio) oppure nei casi di accertata compatibilità paesistica con l'irrogazione e il pagamento della specifica sanzione risarcitoria" (così, in motivazione, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2023, n. 1158; conf. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo 2019, n. 1477; Consiglio di Stato sez. IV, 7 luglio 2014, n. 3414). Nel caso sottoposto alle cure del Giudice Amministrativo della Leonessa d'Italia, dato che non si erano realizzati né il ripristino, né il pagamento della sanzione, l'eccezione pregiudiziale è stata respinta; per completezza di trattazione, si evidenzia che procedendo all'esame del merito il ricorso è stato poi accolto limitatamente all'entità della sanzione pecuniaria, che il Comune resistente è stato dichiarato tenuto a rideterminare nell'ammontare.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. I, SENTENZA N. 523 DEL 10.06.2024 - Presidente Angelo Gabbricci; Referendario ed Estensore dott.ssa Marilena Di Paolo; Referendario dott. Alessandro Fede.

SUPER PARTES CIVILE

A CURA DELL AVV. GIULIA MARTINI

TRIBUNALE BERGAMO, SEZ. LAVORO, ORDINANZA, 5/2/2024

PREVIDENZA SOCIALE

In tema di tutela e sostegno della maternità e della paternità, va osservato che sussiste una ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso, rispetto ai genitori di diverso sesso, per ottenere il riconoscimento dei diritti ex d.lgs. 151/2001, in quanto il sistema informatico dell'INPS impedisce, almeno per alcune delle prestazioni ex d.lgs. 151/2001, la domanda da parte dei genitori dello stesso sesso. Dunque, al fine di eliminare tale situazione, l'INPS è tenuta a modificare il proprio sistema informatico di ricezione delle domande amministrative.

TRIBUNALE BERGAMO, SEZ. II, 31/1/2024

CONCORDATO PREVENTIVO

L'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 1-bis, D.L. 16 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, presuppone che il debitore abbia raggiunto un accordo con una pluralità di creditori e, se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, che il debitore abbia offerto una percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria non inferiore al quaranta per cento; ne consegue che è inammissibile la domanda di omologazione, mediante il cram down di cui alle citate disposizioni, di un accordo di ristrutturazione avente ad oggetto il solo debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria non aderente, cui il debitore abbia - peraltro - offerto una proposta di soddisfacimento inferiore al quaranta per cento.

TRIBUNALE BERGAMO, SEZ. II, ORDINANZA, 23/1/2024

CONCORDATO PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 25-quinquies CCI, il deposito di un'istanza di liquidazione giudiziale a carico della società debitrice preclude in via definitiva alla stessa la possibilità di accedere alla composizione negoziata (e, conseguentemente, di chiedere la conferma delle misure protettive richieste con l'istanza ex art. 17 CCI). In tal senso depone il tenore letterale della norma, la quale preclude all'imprenditore la presentazione di istanza ai sensi dell'art. 17 CCI "in pendenza di ricorso presentato ai sensi dell'art. 40": la norma richiamata, che disciplina la domanda di accesso al procedimento unitario per la regolazione della crisi e dell'insolvenza e per la liquidazione giudiziale, prevede espressamente che detto ricorso possa essere presentato, oltre che dal debitore anche da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa e dal pubblico ministero. Il rinvio operato dall'art. 25-quinquies CCI all'art. 40, pertanto, in assenza di espressa limitazione alle ipotesi in cui il ricorso è depositato dal debitore, non può che essere inteso come riferito a tutti i ricorsi, da chiunque depositati ai sensi dell'art. 40 CCI.

TRIBUNALE BERGAMO, SEZ. IV, SENTENZA, 9/11/2023, N. 2412

LOCAZIONE DI COSE-INADEMPIMENTO

L'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 c.c., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa.

TRIBUNALE BERGAMO, SEZ. I, SENTENZA, 11/10/2023

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Ai sensi dell'art. 156 c.c., per stabilire se e in quale misura sia dovuto un contributo economico in favore del coniuge richiedente l'assegno, al quale non sia stata addebitata la separazione, deve procedersi, dapprima, ad una valutazione del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza matrimoniale, che rappresenta il parametro per il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza dei "redditi propri" del richiedente l'assegno, e quindi, in caso di inadeguatezza, deve procedersi all'accertamento comparativo delle disponibilità economiche delle parti, nonché alla valutazione di ogni altra circostanza rilevante per la determinazione del quantum dovuto ex art. 156, comma 2 c.c..



SINTESI ATTIVITÀ APF

(1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2024)

A cura di Simona Mazzocchi

25 GENNAIO	Riunione Consiglio Direttivo.	18 APRILE	Assemblea ordinaria degli iscritti APF. Elezioni per il rinnovo delle cariche statutarie.
8 FEBBRAIO	Riunione Consiglio Direttivo.		
10 FEBBRAIO	Carnival Party - presso Ristorante Globe, Bergamo.	6 MAGGIO	Riunione Consiglio Direttivo - elezione delle cariche.
10-11 FEBBRAIO	Consiglio Nazionale ANF - Roma.	9 MAGGIO	Corso on-line di formazione continua specialistica per Custodi giudiziari e Delegati alla vendita valido ai fini ex art. 179ter disp. att. c.p.c. 15 maggio, 2° incontro. 23 maggio, 3° incontro.
22 FEBBRAIO	Riunione Consiglio Direttivo		
28 FEBBRAIO	Riunione straordinaria Consiglio Direttivo.		
14 MARZO	Riunione Consiglio Direttivo.	13 MAGGIO	Consulta delle ATA - Roma
17 MARZO	Consiglio Nazionale straordinario ANF - remoto.	20 MAGGIO	Jurispritzando: Prepariamoci alle elezioni: le istituzioni europee
19 MARZO	Jurispritzando: Codice rosso bis, le novità del DDL Roccella.	22 MAGGIO	Messa di S. Ivo Patrono degli Avvocati e dei Giuristi. Chiesa S. Maria Immacolata delle Grazie - Bergamo.
22 MARZO	Evento formativo - in collaborazione con l'Ordine Assistenti Sociali Lombardia: La rete a tutela del minore: focus sulle buone prassi di lavoro e sulle criticità.	23 MAGGIO	Riunione Consiglio Direttivo.
		24 MAGGIO	Evento formativo: Il nuovo processo di famiglia: parte seconda.
23 MARZO	Giornata di studio e approfondimento (c.d. Gargonza) c/o Casa Terzi. Gruppi di lavoro: Organizzazione e	4 GIUGNO	Evento formativo: La pensione che verrà.
	gestione dell'Associazione, Attività formativa e ricreativa, Rapporti Anf e politica forense, Sezione Giovani, Comunicazione (web, Diritto & Rovescio).	5 GIUGNO	Riunione Comitato di Redazione Diritto & Rovescio.
		13 GIUGNO	Riunione Consiglio Direttivo.
28 MARZO	Riunione Consiglio Direttivo.	22-23 GIUGNO	Consiglio Nazionale ANF - Catania.
10 APRILE	Evento formativo: Riforma Cartabia: un primo confronto sulle prassi applicative del Tribunale di Bergamo ad un anno dalla sua entrata in vigore.	25 GIUGNO	Riunione Comitato di Redazione Diritto & Rovescio.
44.155		26 GIUGNO	Jurispritzando: A prima lettura. La sentenza n. 10843 / 24 Cass.: la successione delle norme in tema di prescrizione del reato.
11 APRILE	Riunione Consiglio Direttivo.		
13-14 APRILE	Consiglio Nazionale ANF - Roma.		
18 APRILE	Evento formativo: Gli esiti della sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense di Roma del 15 e 16 dicembre	27 GIUGNO	Riunione Consiglio Direttivo.

2023 e il tavolo della riforma della L. 247 / 12. Lo stato della giustizia a Bergamo.